

Professione Ingegnere

notizie

N° 51 / DICEMBRE 2003

Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

Direttore Responsabile: *Ing. Carlo Pau* – Redazione, Amm.ne: *Via Canepa n° 3 09170 ORISTANO* – Tel. 0783 310060 – Fax 0783 217389
Autorizzazione Tribunale di Oristano n° 3 / 94 del 4 / 7 / 94 – Spedizione in Abbonamento Postale Art. 2 Comma 20 / C Legge n° 662 / 96 – ORISTANO

SOMMARIO

- ❖ Circolari e comunicazioni
- ❖ Normativa:
 - Condono edilizio.
 - Nuova classificazione delle zone sismiche e disposizioni per il calcolo delle strutture.
- ❖ Concorso di idee per il logo.
- ❖ Notizie dalla Segreteria.

CIRCOLARI & COMUNICAZIONI

Attivazione dei servizi del sito Internet del CNI "tuttoingegnere.it".

Ai fini di espletare con regolarità le procedure autorizzative per l'accesso al sito del CNI e per l'assegnazione della User-ID e della Password, con le quali usufruire dei servizi, i colleghi sono tenuti a rivolgersi alla Segreteria per ritirare i moduli per l'adesione che, a breve, saranno nuovamente disponibili anche su Internet.

Attivazione del nuovo sito Internet dell'Ordine – aggiornamento del servizio di posta elettronica.

In un'ottica di servizi sempre più efficaci ed efficienti, si sta procedendo ad una completa rivisitazione del sito inter-

net dell'Ordine con l'obiettivo di offrire agli iscritti ed a quanti hanno contatti con la professione, nelle sue più svariate forme, una informazione e formazione in tempo reale.

A tale scopo si è proceduto ad attivare, prima che il sito vero e proprio, il servizio di posta elettronica in cui ciascun iscritto ha a disposizione uno spazio virtuale ove mandare e ricevere i propri messaggi.

Successivamente si attiverà anche un servizio di "disco virtuale" con cui gli iscritti potranno scambiarsi file, anche di grosse dimensioni, semplicemente salvando lo stesso in un apposito spazio web. La riservatezza sarà garantita da un apposito sistema di sicurezza con il quale solo chi è in possesso della giusta chiave potrà individuare e scaricare i file.

Allo scopo di attivare il servizio di e-mail si allega la busta personalizzata contenente la User-ID e la Password per ciascun iscritto. Per opportuna informazione si precisa che la Password è modificabile, personalizzandola, per motivi di sicurezza, solo attraverso una connessione Internet con il provider IsolaWeb.

Si precisa che le e-mail del nuovo sito avranno un nome differente:

es. m.rossi@ingegneri.oristano.it.

I vecchi indirizzi saranno comunque sempre attivi e funzionanti.

CONDONO EDILIZIO

In vigore il decreto legge sul condono: ecco le principali novità ed il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

03/10/2003 - Pubblicato sulla GU del 2 ottobre 2003 n. 229 il maxi decreto legge che contiene varie disposizioni volte a risolvere la situazione economica del paese, che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Fra le tante novità vi è quella del condono che porterà nelle casse dello Stato un gettito complessivo di 3,35 miliardi euro di cui 3 miliardi destinati al Ministero del Tesoro e 350 milioni di euro ai fondi di riqualificazione.

E' previsto che l'oblazione vada dagli 80 ai 150 euro a metro quadrato per i nuovi immobili non residenziali e dai 60 ai 100 euro a metro quadrato per gli immobili residenziali.

Sono previste invece oblazioni a forfait di 3.500 e 1.700 euro per le opere di restauro e risanamento conservativo e una di 516 per le opere di straordinaria manutenzione. Inoltre è prevista una anticipazione degli oneri concessori di 89 euro a metro quadrato nelle città con oltre 300 mila abitanti e di 45 euro per le ristrutturazione e le modificazioni d'uso.

Naturalmente restano fuori dal condono tutte le realizzazioni abusive non conformi agli strumenti urbanistici. Tuttavia il decreto appena varato precisa che l'esclusione vale solo per le opere non conformi che siano state realizzate su "immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali".

Quindi l'esclusione è per le opere abusive non conformi al piano regolatore generale e che siano sorte sulle aree appena de-

scritte. Sono condonabili invece tutte le altre opere abusive non conformi ai piani regolatori che sorgono al di fuori delle aree vincolate.

Secondo questo disegno, risulteranno condonabili le costruzioni realizzate su terreni agricoli.

Per quanto concerne l'oblazione, questa ha subito un ritocco al ribasso rispetto a quanto era stato annunciato in precedenza, per cui per gli immobili residenziali è stata fissata in 100 euro al metro quadrato per le opere realizzate in assoluta difformità con quanto previsto dagli strumenti urbanistici; l'oblazione è stata fissata in 80 euro per le opere realizzate senza concessione ma che sono conformi alla data di entrata in vigore del decreto; 60 euro invece per le opere di ristrutturazione edilizia realizzate in difformità del titolo abitativo edilizio.

Per gli immobili non residenziali, l'oblazione è comunque divisa per categorie come abbiamo appena visto e sono state fissate rispettivamente in 150, 100 e 80 euro.

L'oblazione deve essere versata in tre rate, la prima con scadenza 31 marzo, la seconda 30 giugno e la terza 30 settembre 2004.

La domanda di sanatoria dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2004 e la prima rata deve essere pari al 30% del totale, e comunque per una cifra non inferiore al 1700 euro. Alla domanda deve essere la ricevuta di versamento dell'anticipazione del 30% del totale, ma comunque non inferiore a 500 euro.

Gli oneri di concessione devono anch'essi essere versati a giugno e a settembre con importi uguali alla prima rata con il conguaglio nel 2006.

Restano sanabili le opere realizzate entro il 31 marzo 2003.

Per le nuove costruzioni è stato mantenuto il limite di 750 metri cubi oppure quello del 30% del volume dell'intero immobile.

Un'altro argomento risolto, che è stato oggetto di notevoli discussioni, è

quello di stabilire la quantità delle risorse da destinare ai fondi di riqualificazione.

Questi sono stati stabiliti nella misura di 50 milioni alla partecipazione statale ai progetti locali, 100 al programma nazionale per la riqualificazione gestito dal ministero delle infrastrutture, 100 all'ambiente per la difesa dal dissesto idrogeologico, 50 ai beni culturali per interventi nelle aree a vincolo paesistico, 50 alla cassa depositi e prestiti per il fondo rotativo per ridurre i costi degli abbattimenti delle opere abusive.

Per quanto concerne invece le opere abusive realizzate su aree demaniali, queste potranno essere condonate per mezzo del pagamento di indennizzi che vanno da 5 a 90 euro a metro quadrato; inoltre questi terreni potranno essere acquistati dal privato per una cifra che oscillerà dai 5 ai 270 euro a metro quadrato a seconda delle classi dimensionali dei comuni.

NUOVE NORME PER LE ZONE SISMICHE

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.3.2003 (pubblicata in G.U. n.105 del 8.5.2003 - S.O. n.72) si può riassumere come di seguito:

- a) riporta una nuova classificazione delle zone sismiche e definisce i criteri generali per l'individuazione delle zone suddette ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi da parte delle Regioni, in attuazione di quanto già disposto dal precedente assetto normativo (art. 93 co.1, lett. g - D. Leg.vo 112/1998 recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali*»);
- b) riporta le nuove norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, nonché per il progetto sismico dei ponti e delle opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

L'importante provvedimento presenta alcuni aspetti che lasciano adito a dubbi interpretativi; per questo motivo il Diparti-

mento per la Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale, in data 4 giugno 2003, ha emanato una nota esplicativa recante «primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». Verranno di seguito commentati i principali aspetti connessi all'applicazione dell'Ordinanza in questione.

Nuova classificazione delle zone sismiche e loro criteri di individuazione.

La nuova classificazione suddivide il territorio nazionale in 4 zone di rischio sismico, ed è riportata nell'allegato 1 al provvedimento, unitamente alla classificazione precedente ed alla classificazione secondo la proposta stilata nel 1998 dal Gruppo di Lavoro della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione Grandi Rischi.

Essa costituisce in effetti un aggiornamento, elaborato sulla base della proposta del 1998, della mappa delle zone sismiche già completata nel 1984 attraverso i vari decreti emanati dal Ministero dei LL.PP.

La principale novità è rappresentata dal fatto che tutti i Comuni devono ora essere intesi come appartenenti alla zona 4, cioè quella a rischio più lieve. I Comuni precedentemente indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II, e III categoria devono intendersi come appartenenti alle zone 1, 2 e 3. Qualora infine la proposta del 1998 preveda il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una categoria a rischio meno elevato, la nuova classificazione mantiene la categoria, e quindi la zona, a rischio più elevato.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione delle zone sismiche ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi da parte delle Regioni, occorre ricordare che il citato D.Leg.vo 112/1998, prevede che siano mantenute allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle mede-

sime zone, mentre siano devolute alle Regioni le funzioni relative all'individuazione delle zone sismiche, alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. Per questo motivo la nuova classificazione ha carattere temporaneo, in quanto è previsto che entro un anno lo Stato predisponga una nuova mappa di riferimento su scala nazionale che soddisfi pienamente i nuovi criteri per l'individuazione delle zone sismiche. Le Regioni potranno provvedere in qualsiasi momento all'aggiornamento della classificazione sismica; inoltre alle stesse viene riconosciuta la facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica nei Comuni classificati in zona 4.

Tra gli obiettivi che i nuovi criteri per la formazione degli elenchi delle zone sismiche si pongono segnaliamo la necessità di evitare situazioni di forte disomogeneità tra zone sismiche al confine tra Regioni diverse. A tal fine l'individuazione delle zone dovrà tenere conto di un elaborato di riferimento compilato in modo omogeneo a livello nazionale, che potrà prevedere la definizione di sottozone, anche nell'ambito dello stesso Comune, in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio.

Dall'esame della nuova classificazione sismica emerge che sono 349 i nuovi Comuni inseriti in zona 1 (in precedenza erano tutti nella II categoria), 177 i nuovi Comuni inseriti in zona 2 (88 dei quali in precedenza non erano classificati a rischio sismico) e 1617 i nuovi Comuni inseriti in zona 3.

Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici; il progetto sismico dei ponti e delle opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

Il testo dell'Ordinanza lascia aperti diversi interrogativi in merito all'applicabilità della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche. Possono continuare ad essere applicate le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti per:

- a) i lavori privati i cui lavori siano già iniziati a far data dal 20.3.2003;
- b) le opere pubbliche già appaltate o i cui

progetti siano stati già approvati a far data dal 20.3.2003.

In tutti i restanti casi, i progettisti potranno conformarsi fin da subito alla nuova classificazione sismica con la possibilità, ma per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti.

Il testo della norma lascia dunque intendere con sufficiente chiarezza che le nuove norme tecniche per la progettazione saranno obbligatorie solamente decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (il giorno stesso della pubblicazione in G.U. trattandosi di un'Ordinanza), e quindi a far data dal 8.11.2004.

Le principali problematiche riguardano invece quei Comuni nei quali l'attuale classificazione sismica sia più restrittiva della precedente (es. il Comune di Roma).

In fase di prima applicazione gli uffici del Genio Civile stanno seguendo altro orientamento, richiedendo la progettazione in osservanza della nuova classificazione sismica, pur basandosi ancora sulle norme tecniche previgenti (nel testo ministeriale precedente alla pubblicazione in G.U. era indicato «dovrà» in luogo di «potrà»).

Il tenore letterale della norma («*la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica*») sembrerebbe lasciar intendere che in questi casi il progettista possa continuare ad operare sulla base della precedente classificazione sismica (interpretazione confermata anche da una nota emanata il 4 giugno dal Dipartimento per la protezione civile).

Verifiche di sicurezza edifici di particolare rilevanza

Il comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza prevede che vengano sottoposti a verifica ai sensi delle nuove norme tecniche, da parte dei proprietari:

- gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

- gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra riportate saranno individuate entro 6 mesi dalla data dell'Ordinanza (e quindi entro il 20.9.2003) dal Dipartimento per la Protezione Civile S.S.N. e dalle Regioni, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, al fine di elaborare il programma temporale delle verifiche ed individuare le tipologie di edifici che vi saranno sottoposti. Dette verifiche dovranno essere effettuate entro 5 anni dalla data dell'Ordinanza (e quindi entro il 20.3.2008), e dovranno riguardare in via prioritaria gli edifici e le opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 secondo la nuova classificazione.

Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica emanati con l'ordinanza. I risultati delle verifiche permetteranno di avere anche una indicazione di priorità di intervento.

La verifica non è richiesta se le opere sono state progettate secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 così come individuate dall'ordinanza (art. 2 comma 5).

Chiarimenti sulle nuove norme sismiche

Il Dipartimento per la Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale, ha emanato una nota interpretativa su alcuni aspetti dell'Ordinanza n. 3274, che hanno destato perplessità in fase di prima applicazione del provvedimento concernente la nuova classificazione sismica dei Comuni d'Italia e le nuove norme tecniche che per le costruzioni in zone sismiche.

Gli aspetti sui quali la nota si sofferma sono in particolare quelli relativi all'entrata in vigore delle nuove norme e della loro classificazione. La nota afferma che l'ordinanza entra in vigore dal momento stesso della

pubblicazione in G.U. e quindi dal 8.5.2003.

Dunque le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono continuare ad essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati, nonché per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati in data anteriore a quella dell'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa.

Negli altri casi è data facoltà per ulteriori 18 mesi di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa + classificazione). Il soggetto che decide il regime del quale avvalersi è chi presenta il progetto, e quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che espliciterà questa volontà all'atto del deposito. Gli Uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica (Genio Civile) prenderanno atto della volontà espressa e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica.

Il documento sottolinea inoltre come le Regioni possono intervenire modificando gli elenchi delle zone sismiche riportati nell'Allegato A all'Ordinanza, avendo, rispetto a detti elenchi, una tolleranza pari ad una zona. In altre parole se un Comune è definito nell'Allegato A, ad esempio, come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo, oltre che alla medesima zona 2, alle zone 1 o 3.

I «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», riportati nell'Allegato 1 all'Ordinanza, prevedono che in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche siano individuate sulla base del documento «Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale», elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con alcune precisazioni che sostanzialmente fanno sì che i comuni già classifi-

cati prima dell'ordinanza non possano essere assegnati ad una zona di pericolosità inferiore. Fra gli allegati all'ordinanza è compresa la lista dei comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali (Allegato A).

Questa lista è dunque immediatamente operativa ai sensi dell'ordinanza.

Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche, utilizzando come mappa di riferimento proprio l'allegato A ed avendo, rispetto ad esso, una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Ciò significa che se un comune è definito nell'allegato A come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo alla 1, alla 2 oppure alla 3.

A regime la procedura di formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche prevede la messa a punto, entro un anno, di una nuova mappa nazionale di riferimento, espressa in termini di accelerazione orizzontale di picco al suolo. Tale mappa sarà la base per gli aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche che le Regioni attueranno utilizzando i margini di tolleranza specificati nell'allegato I. Della mappa di riferimento sono previste revisioni che la mantengano attuale rispetto al consolidarsi delle conoscenze nel settore.

L'ordinanza prevede una graduale applicazione della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le difficoltà connesse all'innovazione apportata. Questa graduazione in alcuni casi va anche a modificare il regime transitorio stabilito dalla Legge n. 64/74 rendendolo meno stringente. In sostanza:

- a) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati;
- b) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti continuano ad essere applicabili per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell'entrata in Vigore dell'ordinanza stessa;

- c) le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sono immediatamente operative per le opere esistenti strategiche e il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti, sia per quelle esistenti, sia per quelle di nuova costruzione;
- d) in tutti gli altri casi è data facoltà per altri 18 mesi di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa + classificazione).

Nel seguito si illustrano in maggiore dettaglio i punti sopra elencati.

Lavori già iniziati

Si intendono per lavori già iniziati tutti quelli che siano stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. La precisa definizione dell'inizio dei lavori è regolata a volte in modo non perfettamente omogeneo in regioni diverse (dichiarazione di inizio dei lavori, recinzione dell'area di cantiere, esecuzione di opere strutturali etc.). Anche in questo caso, per limitare l'impatto della disposizione, potranno essere utilizzate le definizioni già codificate in ciascuna regione.

Progetti di opere pubbliche già approvati

L'ordinanza vuole ridurre l'impatto del nuovo assetto normativo sugli stanziamenti già definiti ed approvati. Se una Pubblica Amministrazione ha già approvato uno stanziamento per la realizzazione di un'opera, anche sulla base solo di un progetto preliminare, potrà continuare l'iter che porta alla realizzazione della stessa senza variare il quadro tecnico di riferimento. Ovviamente per le opere strategiche o il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti occorrerà considerare il fatto che, qualora la progettazione fosse effettuata per una zona precedentemente non classificata o classificata come meno gravosa, l'opera stessa dovrà essere verificata entro cinque anni ai sensi delle nuove norme e della nuova classificazione.

Completamento di interventi

di ricostruzione in corso

L'ordinanza non vuole stravolgere i processi di ricostruzione in corso e detta quindi una disciplina specifica per essi. L'intento è sempre quello di assicurare una transizione il più possibile semplice, senza creare evidenti disparità di trattamento e senza complicare procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed amministrazioni locali. In questo caso il termine «completamento degli interventi di ricostruzione» deve quindi essere inteso in senso più lato come «completamento dell'insieme degli interventi programmati per la ricostruzione», ossia, in altri termini, come «completamento del processo di ricostruzione». In caso contrario si ricadrebbe nella fattispecie prevista nel primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2. In definitiva per i processi di ricostruzione già disciplinati alla data della pubblicazione dell'Ordinanza, quindi per i quali siano state già definite procedure di concessione dei contributi e direttive tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti, fino alla conclusione del processo. Esempi di processi di ricostruzione già disciplinati sono il sisma del 1997 in Marche ed Umbria, il sisma del 1998 in Basilicata, Campania e Calabria; esempi di processi ancora non disciplinati alla data di pubblicazione dell'ordinanza sono il sisma del 29.10.2002 in provincia di Catania o quello del 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia.

Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.

L'ordinanza prevede che in tutti i casi che non ricadano nelle fattispecie elencate ai precedenti paragrafi, eccezion fatta per gli edifici e le opere di cui al comma 3, si potrà, per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi, continuare ad applicare la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore. Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi presenta il progetto, quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che esplicherà questa volontà all'atto del deposito. Gli Uffici preposti al controllo delle costruzioni in

zona sismica prenderanno atto di questa volontà e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica. Per i comuni per i quali è prevista dall'allegato A (o successivamente dalle delibere regionali) per la prima volta la classificazione sismica e per il periodo di 18 mesi prima di fatto, si dovranno gestire sia pratiche «non sismiche», sia pratiche «sismiche».

Da questa possibilità sono escluse tutte le opere di carattere strategico o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo che debbano essere progettate o sottoposte a lavori di adeguamento sismico. La disposizione in questione consente un minore impatto anche sulle operazioni di controllo del processo edilizio in caso di variazione della classificazione sismica. In tal caso, infatti, l'art. 30 della legge 64/74 prevedeva che entro 15 gg. dalla nuova classificazione i lavori in corso fossero denunciati agli uffici del Genio Civile e questi entro 30 gg. rilasciassero il certificato al denunciante dichiarando, eventualmente a che piano fermarsi. Con l'ordinanza i lavori in corso sono completamente salvaguardati, e per 18 mesi è ancora data la possibilità di progettare e costruire (eccetto che per le opere di cui al comma 3) riferendosi alla classificazione sismica ed alla normativa previgenti. Quindi non è più necessaria, in questi 18 mesi, la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell'ufficio di controllo. È anche più agevole la gestione della concessione della licenza d'uso (art. 28 della L. 64/74) che potrà far riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto.

Questo intervallo di tempo potrà consentire alle regioni più massicciamente interessate dalla riclassificazione sismica di organizzare al meglio soprattutto gli uffici nelle zone prima non classificate. Sarà inoltre possibile apportare le modifiche eventualmente necessarie alle leggi regionali emanate in attuazione dell'art. 20 della legge 741/1981.

BANDO PER IL LOGO

In occasione del rinnovo del sito Internet dell'Ordine, il Consiglio Direttivo, dietro suggerimento della Commissione Informatica, ha deliberato in data 18.11.2003 di bandire un concorso di idee sulla definizione e realizzazione del LOGO DELL' ORDINE.

I requisiti che tale logo dovrà possedere consistono in:

- attinenza alla Provincia;
- attinenza alla Professione di Ingegnere in senso generale.

Verranno considerati con maggiore interesse le idee aventi un contenuto grafico dalle linee semplici e dal carattere essenziale.

Lo stesso LOGO dovrà contenere anche la dicitura:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO

È possibile inserire scritte aventi attinenza

con i punti sopradetti ma di ovvia brevità.

I progetti pervenuti saranno valutati congiuntamente dalla Commissione Informativa, dalla Commissione Bollettino e dal Consiglio dell' Ordine, i quali insindacabilmente individueranno il più meritevole e significativo.

Le proposte dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all' indirizzo consiglio@ording.or.it entro il 31 Gennaio 2004.

Il formato del file dovrà essere del tipo *jpg* o *tiff* con risoluzione minima 300 dpi e dimensione di 600 x 600 pixel.

I lavori inviati verranno pubblicati successivamente sul sito in un'apposita pagina ad essi dedicata.

Il vincitore avrà il riconoscimento e la menzione sulle pubblicazioni dell' Ordine e sarà adottato nelle intestazioni dei documenti ufficiali e sul sito Internet.

Non sono previsti compensi.

Il Concorso è aperto a tutti e pertanto si invitano i Colleghi a dare il loro fattivo contributo.

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Orario di apertura della segreteria.

In occasione delle prossime festività si comunica che gli uffici rimarranno chiusi nei giorni dal 24 dicembre 2003 al 5 gennaio 2004, (con la sola eccezione dei giorni 29 e 30 dicembre).

Il Consiglio Direttivo coglie l'occasione per porgere a tutti gli iscritti ed ai loro cari i migliori auguri di



Buone Feste



Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano, agli Ordini Provinciali, al CNI, a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed Enti della Provincia di Oristano.

La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell'Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.

Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei Bollettini "Professione Ingegnere" e "Notizie".

Vi ricordiamo che gli articoli, battuti a macchina o su supporto magnetico in formato ".doc", devono essere inviati alla sede dell'Ordine.

La pubblicazione dei testi è subordinata all'approvazione del Direttore Responsabile. Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano il Consiglio e la Redazione.

Le fotografie e gli articoli inviati all'Ordine non vengono compensati e non vengono restituiti anche se non pubblicati.

Tiratura 400 copie – Chiuso in data 9.12.2003.

Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

Via L. Canepa n° 3
09170 ORISTANO
Tel. 0783.310060
Fax 0783.217389
www.ording.or.it

Direttore Responsabile
Ing. Carlo Pau
Comitato di Redazione
Ing. Davide Rosas Capo Red.
Ing. Doriana Licheri
Ing. Michele Onali
Ing. Antonella Annalisa Flore
Ing. Giuliana Aru